Il giorno 19 del mese di giugno 2017, alle ore 08:30, in seconda convocazione, presso la sede comunale, si è riunita, la IV Commissione Consiliare Permanente convocata con nota Prot. n. 9734 del 15 giugno 2017.

Sono presenti i consiglieri Guido Giovanna e Taurino Anna Rita.

Constata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento delle Commissioni Consiliari permanenti, le funzioni di segretario sono svolte dal Presidente, che procede alla redazione del verbale riunione.

Tra le varie ed eventuali, considerato che non si è terminata la trattazione del Regolamento comunale emergenze abitative, si procede alla lettura e discussione degli artt. 11 – 16.

Alle ore 08:42, si registra l'arrivo del Consigliere Lucio Longo.

Le Consigliere Guido e Taurino, con riferimento, alla proposta di modifica dell'art. 3, rego ante i requisiti per l'accesso, formulata dal consigliere Longo, ed in particolare con riferimento alla proposta di "sostituire all'indicatore del reddito annuo complessivo l'ISEE non superiore ad €. 5.000,00", dichiarano di non concordare con detta proposta, ritenendo opportuno mantenere la formulazione letterale di cui alla bozza perché in linea con quanto stabilito dalla L.R. 7 aprile 2014, n. 10.

Dopo ampia discussione, sul punto la Commissione, all'unanimità, conferma, con riferimento al requisito reddituale per l'assegnazione, il seguente testo: "reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite previsto per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, calcolato ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10/2014. Il reddito di riferimento e quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse e l'indennità di accompagnamento. Il reddito imponibile del nucleo familiare è diminuito di €. 516,46 per ogni figlio minore che risulti essere a carico e, qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi di lavoro dipendente o assimilabile, questi, dopo la predetta diminuzione, sono calcolati nella misura del 60%".

Con riferimento alla altre proposte di modifica dell'art. 3, comma 1, formulate dal consigliere Longo, i Consiglieri Guido e Taurino dichiarano di concordare, pertanto viene eliminata la locuzione "superiori ad un terzo", ed il valore del patrimonio mobiliare (beni mobili, titoli, azioni...) viene ridotto da € 5.000,00 ad €. 2.000,00.

Rileggendo l'art. 3, con riferimento ai diritti su beni immobili, si elimina dal comma 1, la locuzione "locati ad uso abitativo o concessi a terzi", avendo previsto che per avere accesso al beneficio sia necessario non avere titolarità di alcun diritto, neanche pro quota, su beni immobili.

Si adegua l'art. 13, eliminando dall'art. 1, comma lettera b) la frase "locati ad uso abitativo o concessi a terzi".

Rileggendo all'art. 15 – Morosità Canone di locazione, la commissione, all'unanimità, accoglie la proposta formulata dal Consigliere Longo di aggiungere a "morosità dovuta a stato di disoccupazione" la seguente locuzione" non indennizzata".

Terminata la trattazione dell'argomento, si procede alla stampa del testo regolamentare, licenziato in via definitiva, e trasmesso all'ufficio di segreteria per il rilascio dei pareri tecnici con richiesta di integrazione dell'art. 2. in merito a consistenza e ubicazione degli alloggi, da arte dell'ufficioo tecnico.

Alle ore 09:45, la seduta è tolta.

I Consiglieri

Presidente